



ACUSTICA
RUMORE E VIBRAZIONI

DIVISIONE Ares Acoustic Research

Sede principale: Via Massari 189/A - 10148 Torino
Tel. 011/2269878 - 011/2269903 - 011/2269863 - 011/2269984
Fax 011/2269918 - 011/2269856

Sede di Verona: Via Isonzo, 2 - 37126 Verona - Tel.-Fax 045/8302273
Asti: Studio ingegneria dott. Ing. Renato Santero - Via C. Battisti, 28 - 14100 Asti
Tel. 0141/324631 - Fax 0141/325323
Posta elettronica: ares@ares.to.it Internet: www.ares.to.it

SICUREZZA ed IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA,
IGIENE degli ALIMENTI, Elettrotecnica



DIVISIONE Ares blu

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

PROVINCIA DI ASTI

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE DESCRITTIVA

Relazione n.	Rev.	Data	Resp. Progetto	Direzione tecnica
5276 - F	00	Marzo 2004	 ing. Renato Santero Albo Ingegneri Prov. AT n. 513	 Ing. Marcella Rolando Albo Ingegneri Prov. TO n. 4400
Pagine n° 24 compresa la presente			Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: D.D. n. 299 del 12/06/00	Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: DGR n. 133-14232 del 25/11/96

INDICE

1	<i>DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI</i>	2
2	<i>PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</i>	7
3	<i>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA</i>	9
	3.1 Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)	10
	3.2 Elaborazione della bozza di classificazione acustica (FASE I)	11
	3.3 Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (FASE II)	13
	3.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (FASE III)	16
	3.5 Inserimento delle fasce cuscinetto (FASE IV-1)	18
	3.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (FASE IV-2)	20
	3.7 Classificazione acustica risultante al completamento della fase IV	22
4	<i>CONCLUSIONI</i>	23

1 DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La classificazione acustica del territorio comunale (nota anche come *zonizzazione acustica*) ha come obiettivo l'individuazione sul territorio comunale di aree omogenee cui abbinare limiti di rumorosità tali da garantire una condizione acustica compatibile con la destinazione d'uso del territorio (tipologia degli insediamenti presenti ed utilizzo del territorio); il concetto di "classificazione acustica del territorio" viene preliminarmente introdotto con il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* (nel seguito richiamato come DPCM 1/3/91); con riferimento a tale iniziale definizione, seguono tutta una serie di provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico che meglio dettagliano e precisano competenze e responsabilità degli Enti e soggetti coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo.

Un completo riferimento legislativo sul tema dell'acustica ambientale è costituito dalla *Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n°447* (nel seguito richiamata come Legge 447); all'art. 6 tale legge individua fra le competenze dei Comuni la predisposizione della classificazione acustica del proprio territorio.

La metodologia operativa ed i criteri per provvedere alla definizione tecnica delle zone acustiche vanno stabiliti tenendo conto di vari decreti attuativi che provvedono a definire un quadro operativo per la redazione della classificazione acustica del territorio; tra i decreti più importanti inerenti al tema in oggetto si possono evidenziare i seguenti:

- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale": si riferisce sostanzialmente alla rumorosità di origine aeroportuale ed all'art. 6, si occupa della caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale definendo specifiche aree di rispetto.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": determina i valori limite (immissione, emissione, attenzione e qualità) riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio

catalogate e definite nella tabella A del decreto stesso ed alle quali deve far riferimento la classificazione acustica.

- Decreto Ministeriale 16/03/98 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”: non ha riferimenti diretti alla classificazione acustica del territorio ma tramite definizioni criteri e modalità tecniche di misura, fornisce la base tecnica per valutare i livelli sonori che dovranno poi essere comparati con i limiti di zona stabiliti in fase di classificazione acustica del territorio comunale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98 n°459 “*Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 n°447 in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario*”: stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine da infrastrutture ferroviarie definendo tra l’altro all’art. 3, le relative fasce di pertinenza.

In realtà, è tuttora mancante un decreto attuativo riguardante le infrastrutture stradali e di conseguenza mancano le definizioni in merito alle fasce di pertinenza relative a tali infrastrutture: il testo di tale decreto è disponibile solamente in forma di bozza comprendente la proposta del Ministero dell’Ambiente e la rettifica da parte del Ministero dei Trasporti.

Nella definizione della metodologia operativa per la classificazione acustica del territorio vanno principalmente tenute in conto le Leggi ed i Regolamenti regionali: nel caso specifico, la Regione Piemonte, con la *Legge n°52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”* (nel seguito richiamata come Legge Regionale), ha provveduto a riordinare le competenze amministrative e le funzioni di Regioni, Province e Comuni ed in tema di classificazione acustica, definendo le linee guida generali e l’iter procedurale per l’approvazione della classificazione acustica.

Le linee guida per la classificazione acustica richiamate in forma generica nella Legge Regionale sono state ulteriormente precisate dal punto di vista tecnico e operativo, nella *Deliberazione della Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001* (nel

seguito richiamata come DGR) che provvede a definire principi, metodologie e criteri per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

La DGR provvede inoltre a definire il “*gruppo tecnico interdisciplinare*” che operativamente deve provvedere alla redazione della classificazione acustica e che deve essere formato almeno da un tecnico esperto in urbanistica e da un tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto alle specifiche liste Regionali (ai sensi dell’art. 2, commi 7 ed 8 della Legge 447).

Nelle pagine seguenti si riportano gli schemi riassuntivi delle classi di destinazione d’uso del territorio con relative descrizioni e dei relativi limiti così come riportato nelle tabelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Tabella 1.1 – DPCM 14/11/97 – Tabella A: classificazione del territorio comunale

<p>CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Tabella 1.2 – DPCM 14/11/97 – Tabella B : Valori limite di emissione

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Aree particolarmente protette	Classe I	45	35
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	50	40
Aree di tipo misto	Classe III	55	45
Aree di intensa attività umana	Classe IV	60	50
Aree prevalentemente industriali	Classe V	65	55
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	65	65

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 1.3 – DPCM 14/11/97 – Tabella C : Valori limite assoluti di immissione

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Aree particolarmente protette	Classe I	50	40
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	55	45
Aree di tipo misto	Classe III	60	50
Aree di intensa attività umana	Classe IV	65	55
Aree prevalentemente industriali	Classe V	70	60
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	70	70

Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

2 PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La Legge Regionale, all'art. 5 "*Funzioni dei Comuni*", all'art. 6 "*Classificazione acustica del territorio*" ed all'art. 7 "*Procedura di approvazione della classificazione acustica*", nonché le linee guida nell'allegato alla DGR, delineano l'iter procedurale che le Amministrazioni Comunali devono seguire ed in particolare:

- i Comuni devono predisporre la proposta di classificazione acustica (entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. delle linee guida di cui sopra per i Comuni con più di 10000 abitanti ed entro 24 mesi per i Comuni con un numero inferiore di abitanti); tali limiti temporali sono validi per tutti i Comuni che dispongano di strumenti urbanistici approvati ed in vigore; se in tali periodi dovessero completarsi procedure di approvazione di strumenti urbanistici (emissione o modifica), la proposta di classificazione acustica deve essere completata entro la medesima data di approvazione dello strumento urbanistico;
- sempre entro gli stessi termini, i Comuni devono avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica, che consiste nella trasmissione alla Provincia ed ai Comuni limitrofi dell'elaborato contenente la proposta di classificazione acustica, dandone contestualmente avviso mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per almeno 30 giorni e mediante pubblicazione sul B.U.R.
- entro i sessanta giorni successivi all'avvio della procedura di approvazione, ogni soggetto interessato può presentare (al Comune ed alla Provincia) proposte ed osservazioni;
- entro i centoventi giorni successivi all'avvio della procedura di approvazione, proposte ed osservazioni possono essere presentate dalla Provincia e dai Comuni limitrofi;
- decorsi i termini per le osservazioni, il Comune deve adottare la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dai cittadini e recependo

eventuali proposte di Provincia e Comuni limitrofi (a meno che un eventuale mancato recepimento venga puntualmente motivato);

- a conclusione della procedura sopraesposta, il Comune deve inviare alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, e provvedere a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R. e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

La classificazione acustica del territorio comunale, è stata sviluppata in collaborazione con i competenti uffici comunali e con i professionisti consulenti del Comune, in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio.

La metodologia seguita si compone delle fasi di lavoro evidenziate nella DGR, e più precisamente:

FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici;

FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC, determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di classificazione acustica;

FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;

FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;

FASE IV: Inserimento delle fasce cuscinetto (suddivisa in FASE IV-1) e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (suddivisa in FASE IV-2).

3.1 Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)

E' stata acquisita la cartografia tecnica di base relativa al territorio comunale ed alle aree di destinazione d'uso previste nel PRGC vigente.

Sono stati inoltre raccolti ed analizzati documenti ed informazioni su quanto disponibile in merito ai dati sulla popolazione residente, a studi sul traffico ed eventuale piano urbano del traffico, ad eventuali zonizzazioni acustiche già disponibili per i Comuni limitrofi, alla localizzazione e descrizione degli insediamenti per i quali la quiete rappresenta un parametro determinante come complessi scolastici, case di cura, ospedali, centri per anziani, parchi, ecc. e di quelli potenzialmente rumorosi come attività industriali, commerciali, artigianali, infrastrutture di trasporto.

3.2 Elaborazione della bozza di classificazione acustica (FASE I)

In tale fase sono state analizzate le informazioni ed i documenti ricevuti, al fine di ricercare la corrispondenza fra le zone urbanistiche ivi definite e le zone acustiche, tenuto conto dei ricettori sensibili (classe I), delle aree ad esclusivo utilizzo industriale (classe VI), delle specifiche indicazioni riportate nella DGR e della possibilità di assumere per alcune zone una classificazione intermedia (es. II-III o III-IV); la classificazione acustica di queste ultime è stata meglio definita nelle fasi successive.

Non si sono considerate le infrastrutture dei trasporti, ma solamente gli insediamenti residenziali e lavorativi; la relazione tra destinazione d'uso delle aree secondo PRGC e la classe acustica ipotizzata è illustrata nella tabella seguente.

Tabella 3.1 – Corrispondenze fra aree definite nel PRGC e classificazione acustica

Comune di CASTELNUOVO DI CALCEA- Denominazione zone PRGC		Codice PRGC	Classe acustica
Zone per attrezzature e servizi pubblici	Area per l'istruzione		I
	Zona cimiteriale		I
	Area per attrezzature di interesse comune		III
	Area per usi civili		II-III
	Area turistico ricettiva sportiva	TRS	III
Zone per insediamenti a prevalenza residenziale	Centro storico	CS	II
	Area edificata di ristrutturazione	R	II
	Annucleamento residenziale periferico	AR	II
	Area di completamento	C	II-III
	Area di nuovo impianto	NI	II-III
	Annucleamento rurale		II-III
Zone per insediamenti produttivi	Area produttiva di riordino e completamento	P	IV-V
	Area cantina sociale		IV
	Area produttiva di nuovo impianto	PN	IV-V
	Area per servizi pubblici relativi alle variazioni d'uso terziario ammesse	T	III-IV
Zone agricole	Area Agricola		III
Altre aree	Area a tutela paesaggistica ed ambientale		III
	Area protezione abitato		
	Area verde attrezzato		II-III

3.3 Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (FASE II)

La bozza di classificazione predisposta alla fase I è stata perfezionata mediante sopralluoghi sul territorio con lo scopo di confrontare lo stato effettivo dei luoghi e le prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio, per tutte quelle aree in cui non è stato possibile attribuire in modo univoco la relativa classe acustica correlando la classificazione acustica con lo strumento urbanistico (che è strumento programmatico, che tiene conto solo parzialmente dello stato dei luoghi).

I risultati dell'attività sopra esposta sono riportati in due tabelle riassuntive riportate nel seguito: la tabella 3.2 "*descrizione aree e definizione classe acustica omogenea*" nella quale sono correlate le zone urbanistiche con la classificazione acustica individuata per le singole zone, e la tabella 3.3 "*criteri di classificazione acustica delle aree*" nella quale sono riassunte le eventuali motivazioni od osservazioni particolari sui criteri adottati per la classificazione.

Tabella 3.2 – Descrizione aree e definizione classe acustica omogenea

(nella colonna “Classe acustica” è indicata la classe acustica di appartenenza ed un numero d'ordine progressivo)

Comune di CASTELNUOVO DI CALCEA- Denominazione zone PRGC		Codice PRGC	Classe acustica
Zone per attrezzature e servizi pubblici	Area per l'istruzione		I
	Zona cimiteriale		I
	Area per attrezzature di interesse comune		III
	Area per usi civili		III
	Area turistico ricettiva sportiva	TRS	III
Zone per insediamenti a prevalenza residenziale	Centro storico	CS	II
	Area edificata di ristrutturazione	R	II
	Area edificata di ristrutturazione	R	III
	Annucleamento residenziale periferico	AR	II
	Area di completamento	C	II
	Area di nuovo impianto	NI	II
	Annucleamento rurale		II
Zone per insediamenti produttivi	Area produttiva di riordino e completamento (con presenza di abitazioni)	P	IV
	Area produttiva di riordino e completamento	P	V
	Area cantina sociale		IV
	Area produttiva di nuovo impianto	PN	V
	Area per servizi pubblici relativi alle variazioni d'uso terziario ammesse	T	III
Zone agricole	Area Agricola		III
Altre aree	Area a tutela paesaggistica ed ambientale		III
	Area protezione abitato		
	Area verde attrezzato		III

Tabella 3.3 – Criteri di classificazione acustica delle aree

CLASSE ACUSTICA	NOTE RELATIVE AI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
I	In tale classe sono state inserite le aree per l'istruzione, l'area contenente la casa di riposo nonché l'area cimiteriale.
II	Sono stati inseriti in questa classe gran parte delle aree residenziali come il centro storico di Castelnuovo Calcea, alcune aree di ristrutturazione, le aree di nuovo impianto e completamento, gli aggregati rurali ed alcuni annucleamenti residenziali periferici .
III	Sono state inserite in tale classificazione tutte le aree per attività agricole, le aree di tutela paesaggistica ed ambientale, le aree di protezione dell'abitato, le aree per attrezzature sportive, le aree a verde attrezzato. Sono inoltre state inserite in classe III le aree per usi civili, le aree turistico ricettive sportive , le aree per attrezzature di interesse comune e alcune aree residenziali di ristrutturazione prossime al centro storico data la presenza di attività commerciali.
IV	Si è ritenuto opportuno inserire in tale classe la cantina sociale e alcune aree produttive i riordino e completamento data la presenza di attività produttive moderate e la vicinanza di abitazioni.
V	In questa classe sono state inserite alcune aree produttive di riordino e completamento e l'area produttiva di nuovo impianto nelle cui immediate vicinanze sono presenti insediamenti residenziali.
VI	In tale classe non è stata inserita nessuna area.

La classificazione acustica relativa a tale fase è riportata nelle seguenti tavole grafiche allegate:

- Disegno n° 1: Scala 1:10000, Fase II – Territorio comunale
- Disegno n° 2: Scala 1:5000, Fase II – Centro abitato

3.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (FASE III)

L'obiettivo di questa fase è quello di classificare acusticamente il territorio comunale evitando un'eccessiva parcellizzazione dello stesso che renderebbe di difficile applicazione pratica la classificazione acustica.

Sostanzialmente tale fase incide sulle classi II-III-IV-V e VI secondo le indicazioni ed i criteri riportati nella DGR; le aree poste in classe I non vengono mai modificate in questa fase di omogeneizzazione (salvo la situazione particolare in cui l'area di un poligono in classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in classe I compreso).

La superficie di riferimento per l'omogeneizzazione è l'isolato definito come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche: secondo quanto riportato nella DGR la superficie minima al disotto della quale occorre attuare il processo di omogeneizzazione secondo i criteri indicati è pari a 12.000 m².

Nel caso in esame sono state individuate le seguenti aree di omogeneizzazione:

- Le aree produttive di riordino e completamento (denominate IV-1, IV-2, IV-3, IV-4) data la loro ridotta estensione (superficie <12.000 m²) sono state omogeneizzate in classe III.
- Gli aggregati rurali (denominati II-4, II-5) sono stati omogeneizzati incorporando una porzione di area agricola circostante (classe III) ottenendo così una superficie maggiore di 12000 m².

- Gli aggregati rurali (II-1, II-2 e II-3) data la loro superficie rispettivamente di circa 5100m² e 6300m² sono stati omogeneizzati con l'area agricola circostante (classe III).

Per quanto riguarda l'individuazione di aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, sono state individuate le seguenti zone:

- ◆ area **T1** – c/o la scuola nel centro storico

La classificazione acustica risultante dopo le operazioni di omogeneizzazione relative alla fase III, è riportata nella seguente cartografia allegata (che evidentemente va letta in sostituzione della cartografia relativa alla fase precedente):

- Disegno n° **3**: Scala 1:10000, Fase II – Territorio comunale
- Disegno n° **4**: Scala 1:5000, Fase II – Centri abitati

3.5 Inserimento delle fasce cuscinetto (FASE IV-1)

Nei casi in cui, nonostante l'omogeneizzazione, risultino accostate aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A) (definito "accostamento critico") ed in assenza di discontinuità morfologiche che possano giustificare tale situazione (es. zona collinare), è necessario provvedere all'inserimento delle cosiddette "*fasce cuscinetto*"; tale operazione, che è da eseguire su quelle parti del territorio non urbanizzate o a ridotta saturazione, consiste nel ricavare da una o più aree in accostamento critico, fasce di territorio delimitate, di norma, da confini paralleli e distanti di almeno 50 metri.

Nel caso specifico, allo scopo di agevolare l'utilizzo pratico dell'elaborato finale di classificazione acustica, si è preferito definire le fasce cuscinetto in modo tale da seguire il più possibile la lottizzazione dei terreni riportata in cartografia, o punti di riferimento quali ad esempio l'incrocio di due o più lotti, mantenendo comunque la larghezza minima della fascia cuscinetto, non inferiore ai 50 metri ed un certo parallelismo dei confini.

Le fasce cuscinetto inserite nel caso in esame sono indicate in tabella **3.4** seguente.

Tabella 3.4 – Fasce cuscinetto inserite

CLASSE FASCIE CUSCINETTO INSERITE	DESCRIZIONE AREE ADIACENTI		FASCIA PRELEVATA DA
II	I-1: Area cimiteriale	III: Area agricola	Classe III
II	I-2: Area per l'istruzione	III: Area agricola a protezione dell'abitato	Classe III
II	I-3: Area per l'istruzione	III: Area agricola a protezione dell'abitato	Classe III
II	I-4 Casa di riposo	III: Area agricola a protezione dell'abitato	Classe III
IV	V-1, V2 e V3: Aree produttive di riordino completamente e/o di nuovo impianto	III: Area agricola	Classe III

3.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (FASE IV-2)

Per ogni tipologia d'infrastruttura di trasporto (aerea, ferroviaria e stradale), sono da identificare specifiche aree di rispetto definite "fasce di pertinenza" all'interno delle quali entrano in vigore precisi limiti sonori integrativi a quelli previsti dalla classificazione acustica: al di fuori di tali fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto non potrà superare i valori limite determinati dalla classificazione acustica del territorio così come redatta secondo le fasi precedentemente descritte.

Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, il Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1997 all'art. 6 definisce i confini di tre aree di rispetto identificate come zona A, zona B e zona C per le quali sono individuati livelli sonori di valutazione del rumore aeroportuale (LVA) e precisamente:

- zona A - l'indice L_{VA} non può superare il valore di 65 dB(A);
- zona B - l'indice L_{VA} non può superare il valore di 75 dB(A);
- zona C - l'indice L_{VA} può superare il valore di 75 dB(A);

Al di fuori delle aree di rispetto definite come zona A, B e C l'indice L_{VA} non può superare il valore di 60 dB(A).

Per quanto concerne invece le infrastrutture ferroviarie, il Decreto del Presidente della Repubblica n°459 del 18 novembre 1998 all'art. 3, stabilisce due fasce territoriali di pertinenza sia per le infrastrutture esistenti nonché varianti o infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti sia per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiori a 200 Km/h; per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h è invece prevista un'unica fascia di pertinenza.

Nel dettaglio le fasce di pertinenza citate, sono definite a partire dalla mezzeria dei binari esterni ed in particolare sono denominate:

- fascia A: la prima, più vicina all'infrastruttura e della larghezza di metri 100;
- fascia B: la seconda più distante dall'infrastruttura e della larghezza di metri 150.

Come già detto, nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h è invece prevista un'unica fascia di pertinenza di larghezza pari a 250 metri.

Nessun decreto è invece stato emanato, al momento, per la definizione delle fasce di rispetto lungo gli assi viari di autostrade, strade statali, provinciali, comunali e relative infrastrutture: come già accennato in premessa, il testo di tale decreto è disponibile solamente in forma di bozza comprendente la proposta del Ministero dell'Ambiente e la rettifica da parte del Ministero dei Trasporti.

Nel caso in esame, sono state evidenziate le fasce di pertinenza relative alla linea ferroviaria: non sono state evidenziate invece fasce di pertinenza in merito alle infrastrutture stradali per le quali manca un decreto specifico.

3.7 Classificazione acustica risultante al completamento della fase IV

La proposta di classificazione acustica definitiva, risultante dopo le operazioni relative alla fase IV (inserimento fasce cuscinetto IV-1 e fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto IV-2) è riportata sulla cartografia allegata:

- Disegno n° **5**: Scala 1:10000, – Territorio comunale
- Disegno n° **6**: Scala 1:5000, – Centri abitati

4 CONCLUSIONI

La presente relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale, unitamente alle cartografie riportate nei disegni dal n° 1 al n° 6, costituisce l'elaborato di cui all'art. 7 comma 1 della Legge Regionale: con tale elaborato è possibile avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica così come riportato nel paragrafo 2.

Si evidenzia il fatto che nell'ambito della classificazione acustica non sono presenti casi di adiacenza di classi non contigue (adiacenza di aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A)).

Dopo l'entrata in vigore del previsto decreto in relazione alla definizione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, la classificazione acustica del territorio comunale potrà essere integrata, tenuto conto che sono presenti nel territorio comunale sia strade comunali che strade provinciali.